

CAMERA DEI DEPUTATI N. 167

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINAT, TATARELLA, FINI, ABBATANGELO, BERSSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, MATTEOLI, PARIGI, PASETTO, PATARINO, SOSPIRI, TASSI

Istituzione dell'obbligo del lavoro
per i detenuti e gli internati

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Intendiamo presentare questa proposta di legge già proposta, nella X legislatura, all'attenzione degli onorevoli colleghi.

L'argomento che tratta e le soluzioni che propone sono ancor oggi pienamente attuali e, pertanto, la riproponiamo nella integralità dell'articolato e della relazione.

Un'analisi dei criteri in base ai quali gli istituti di pena italiani sono attualmente organizzati, nonché dei concreti risultati ottenuti dal sistema carcerario nel reinserimento sociale dei condannati, fa tristemente riflettere sulla reale idoneità del suddetto sistema e ci induce a proporre una norma che dia un carattere più incisivo alla normativa vigente in tema di lavoro coatto per i reclusi.

La parte del « Codice Rocco » che, dal 1930, impone il lavoro coatto per i condannati a pene detentive, fu concepita nella ferma convinzione che il lavoro costituisse uno strumento fondamentale per la reintegrazione dei condannati nella collettività; attualmente, però, questa parte del codice penale è rimasta lettera morta, e assai rari sono i casi in cui si ottempera alle disposizioni normative che obbligano i detenuti al lavoro.

La disciplina introdotta con la legge 26 luglio 1975, n. 354, e con il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, abolendo ogni carattere meramente affittivo della pena, concepisce il lavoro penitenziario solo quale mezzo atto al reinserimento sociale

dei detenuti, escludendo la possibilità e l'opportunità di raggiungere anche altri fini. Oggi, invece, per particolari categorie di condannati, appare più che mai opportuno ripristinare quella parte della disciplina che prescriveva il lavoro come un aspetto fondamentale della pena detentiva, assicurandone sempre e comunque una qualche utilità sociale. In particolare riteniamo giusto che, ai detenuti per reati molto gravi, il lavoro penitenziario venga imposto, non solo per lo specifico scopo di riavviare gli stessi alla vita sociale, ma anche per procurare un vantaggio immediato e diretto all'intera collettività.

Ci sembra inoltre che i settori, in cui l'attività lavorativa dei detenuti può recare beneficio, siano numerosi; ma ve ne sono alcuni che, per la loro natura, possono, in certo qual modo, favorire anche un riscatto morale del condannato, in quanto, in alcuni casi, mirano alla reintegrazione di quanto essi abbiano direttamente o indirettamente contribuito a danneggiare, mentre in altri casi mirano ad un generico e generale sviluppo della società nel cui nome i condannati sono stati reclusi. La creazione ed il ripristino di discariche pubbliche, la raccolta di rifiuti ed in particolare quella di siringhe per gli spacciatori di droga, il rimboschimento delle aree particolarmente soggette a slavine fluviali, il ripristino degli argini dei fiumi appaiono come i settori di impiego ideali per il raggiungimento degli obiettivi su indicati.

È giusto anche ricordare che la normativa contenuta nella legge 26 luglio 1975, n. 354, e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, che disciplina dettagliatamente condizioni e modalità per l'« esercizio » delle attività lavorative, ha offerto ai detenuti specifiche opportunità per il loro addestramento professionale. In una società di lavoratori, in cui la disoccupazione costituisce una grave minaccia, la possibilità di acquisire

esperienze lavorative ed elevate qualifiche professionali costituisce un'occasione troppo « fortunata » per essere ingiustificatamente sciupata. D'altro canto, se si tiene in conto l'idoneità di alcune attività lavorative a sviluppare lo spirito associativo e di collaborazione, appare evidente quanto la disciplina in oggetto, se accompagnata da un più grave deterrente, possa favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti nella collettività.

Non va poi dimenticato che il lavoro può costituire una fonte economica per coprire, almeno in parte, le spese sopportate dallo Stato per il mantenimento dei detenuti, nonché per la gestione degli istituti di pena; né si deve trascurare il fatto che il lavoro dà al detenuto la possibilità di guadagnare quanto gli necessita per sé o per la sua famiglia.

In ordine al problema della sorveglianza sulle attività lavorative esterne, quando il numero degli agenti o le strutture già disponibili si rivelano insufficienti o inadeguate, ci sembra opportuno proporre l'impiego di militari favorendo, in tal guisa, un utilizzo di quest'ultima categoria più direttamente confacente agli interessi sociali.

Poiché crediamo nella funzione di rieducazione della pena detentiva e quindi nella idoneità del lavoro quale strumento atto allo sviluppo della coscienza civica del condannato, ma pure quale mezzo utile alla società, proponiamo che si dia un carattere più incisivo alla attuale disciplina che sanziona l'obbligo del lavoro coatto per i reclusi.

In particolare, vogliamo introdurre delle norme che sanzionino la condotta del detenuto, in caso di inosservanza dell'obbligo del lavoro, con un'ulteriore pena restrittiva della libertà personale, rispetto a quella inflitta, di durata pari al tempo in cui il recluso si rifiuta, ingiustificatamente, di prestare l'attività lavorativa ordinatagli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 23 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« I detenuti e gli internati che, senza giustificazione scritta rilasciata dal sanitario dell'istituto presso il quale sono ristretti, attestante la inidoneità fisica o psichica assoluta degli stessi all'espletamento di attività lavorativa, omettono di svolgere l'attività lavorativa loro ordinata dal direttore dell'istituto o da altro funzionario da questo delegato, sono puniti con la reclusione per un periodo pari al tempo di ingiustificato rifiuto od astensione dall'attività lavorativa. Le frazioni di giorno, ai fini del computo della pena, vengono considerate giorni interi di reclusione da scontare.

Qualora il rifiuto all'espletamento dell'attività lavorativa, nei limiti indicati dal comma precedente, si protragga per un periodo anche non superiore ad un decimo della pena detentiva inflitta, il detenuto perde il diritto a chiedere la liberazione condizionale di cui all'articolo 176 e all'indulto o alla grazia di cui all'articolo 174 ».